



Codice per l'applicazione di sanzioni disciplinari agli studenti

(adottato con D.R. n. 877 del 25 giugno 2014)

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Illecito disciplinare	2
Art. 3 - Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine	2
Art. 4 - Tipologia dei provvedimenti disciplinari	3
Art. 5 - Competenza disciplinare	3
Art. 6 - Commissione di disciplina	4
Art. 7 - Diritti dello studente sottoposto al procedimento	4
Art. 8 - Ammonizione	5
Art. 9 - Interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto	5
Art. 10 - Sospensione temporanea dall'Ateneo	5
Art. 11 - Adempimenti connessi ai provvedimenti disciplinari	5
Art. 12 - Reclamo	6



Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Codice disciplina, in attuazione dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in L. n. 78 del 2 gennaio 1936, le sanzioni ed il procedimento disciplinare applicabili agli studenti dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito "Ateneo") in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui all'art. 2.

2. Per studenti si intendono tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master, Corsi di Dottorato, Corsi di Specializzazione, anche altrimenti denominati, nonché ad altri corsi di formazione organizzati dell'Ateneo.

3. Agli effetti del presente Codice, sono considerati studenti anche gli iscritti ad altre Università, ancorché straniere, ammessi, sulla base di apposite convenzioni, alla frequenza dei Corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, nonché fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando esso:

- a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
- b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;
- c) violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;
- d) comporti l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, il libretto di frequenza o quello degli esami di profitto, i verbali d'esame, di tirocinio o altro atto inerente la predetta carriera;
- e) impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, che sia gravemente offensiva dell'immagine dell'Ateneo, nonché offensiva della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Ateneo o discriminatoria della loro etnia, religione, genere, orientamento sessuale e del loro orientamento politico.

3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 3 - Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente codice, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della *privacy* del denunciante.



2. Il Rettore, non appena ricevuta notizia dell'illecito disciplinare può compiere le attività necessarie a valutare se essa richieda o meno l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi del presente codice, anche avvalendosi degli Uffici dell'Ateneo competenti.
3. Le indagini non possono durare più di novanta giorni.
4. Ove a seguito di tale indagine ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Rettore avvia il procedimento disciplinare.
5. Quando dall'informativa di cui al comma 1 risultino fatti integranti notizie di reato, il Rettore ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 4 - Tipologia dei provvedimenti disciplinari

1. Le condotte di cui all'art. 2 del presente codice comportano responsabilità disciplinare e prefigurano, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 5 del presente Codice.
2. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo procedimento.
3. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile e penale, sulla base delle leggi vigenti, anche al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
4. Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate dall'Ateneo sono le seguenti:
 - a) ammonizione verbale;
 - b) interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento, ivi compreso il tirocinio;
 - c) esclusione da uno o più esami di profitto - per uno o più appelli/sessioni - o esclusione dalla prova finale per una o più sessioni degli esami di laurea;
 - d) sospensione temporanea dall'Università, con conseguente impossibilità di sostenere esami, per un periodo non superiore a 3 anni (tale periodo è computato ai fini della decadenza dagli studi universitari).
5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili.
6. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dello studente, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.

Art. 5 - Competenza disciplinare

1. La competenza disciplinare sullo studente spetta:
 - al Rettore per la sanzione di cui all'art. 4, comma 4, lett. a);
 - alla Commissione di disciplina di cui al successivo art. 6 per le sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e c);

- al Senato Accademico per la sanzione di cui all'art. 4, comma 4, lett. d). Il Senato Accademico è altresì competente ad applicare le sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e c), quando ai fatti abbiano preso parte studenti iscritti a corsi interateneo o interdipartimentali.

2. Il Rettore, in riferimento alle sanzioni di cui al precedente art. 4, comma 4, lett. b), c), e d), e in attesa dell'irrogazione della sanzione definitiva, può applicare una misura cautelare, al fine di evitare e prevenire la reiterazione di fatti della stessa natura. La durata della misura cautelare non può essere superiore a 3 mesi ed essa è computata nella sanzione definitiva.

3. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con un provvedimento di archiviazione, allo studente sottoposto a misura cautelare deve essere consentito, per quanto possibile, di recuperare le sedute d'esame o la sessione dell'esame finale cui avrebbe avuto diritto di partecipare in assenza della predetta misura cautelare.

Art. 6 - Commissione di disciplina

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) e c), il Rettore nomina una Commissione di disciplina composta da due professori di ruolo - di cui uno individuato quale Presidente - appartenenti al Corso di studi dello studente interessato, nonché da uno dei rappresentanti degli studenti del Corso di studi medesimo.

2. La Commissione di cui al precedente comma può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore.

3. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'*Area della didattica e dei servizi agli studenti*.

4. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.

Art. 7 - Diritti dello studente sottoposto al procedimento

1. Il Rettore invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento, inoltrato tramite raccomandata AR, che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.

2. L'avviso indica la data in cui deve avvenire l'audizione dello studente sottoposto al procedimento, nonché rende noto a questo che è in sua facoltà:

- a) presentarsi dinanzi al Rettore per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
- b) farsi assistere da persona di sua fiducia;
- c) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare eventuali prove da assumere;
- d) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.



3. Tra l'avviso e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

Art. 8 - Ammonizione

1. Il Rettore, all'esito delle attività istruttorie di cui al precedente art.7, qualora ritenga di irrogare la sanzione dell'ammonizione, *ex art. 4, comma 4, lett. a)*, procede verbalmente. Dell'irrogazione dell'ammonizione è comunque redatto verbale per i successivi adempimenti di cui al successivo art. 11 del presente codice.

Art. 9 - Interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto

1. Il Rettore, qualora ritenga di proporre l'applicazione della sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento determinati - o dal tirocinio - ovvero l'esclusione da uno o più esami di profitto o dalla prova finale, inoltra alla Commissione di disciplina la proposta, corredata dagli atti di indagine compiuti.

2. La Commissione di disciplina invita lo studente a presentarsi per essere ascoltato.

3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.

4. La Commissione di disciplina, entro i successivi 45 giorni, delibera, sentito lo studente, la durata dell'interdizione e individua gli esami o le altre forme di verifica ai quali essa si riferisce.

Art. 10 - Sospensione temporanea dall'Ateneo

1. Il Rettore, qualora ritenga di proporre la sospensione temporanea dall'Ateneo, con conseguente perdita delle sessioni di esami, trasmette la sua proposta al Senato Accademico, corredata dagli atti di indagine compiuti.

2. Il Senato Accademico invita lo studente a presentarsi per essere ascoltato.

3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.

4. Il Senato Accademico emana il relativo provvedimento entro 45 giorni dalla ricezione degli atti.

5. Delle attività del Senato Accademico è redatto verbale in forma riassuntiva. A tutela della riservatezza dell'interessato, il Senato Accademico dispone che del proprio verbale siano pubblicati solo il titolo e il dispositivo, omettendo il nominativo dello studente.

Art. 11 - Adempimenti connessi ai provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti relativi alle sanzioni disciplinari di cui al presente Codice devono essere motivati. Quelli relativi alle sanzioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b), c) e d) del presente codice devono altresì essere trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui ai successivi commi.



2. Le sanzioni disciplinari sono rese esecutive dal Rettore, ai sensi dell'art. 16, comma 6, R.D.L. n. 1071/1935 e comunicate allo studente con raccomandata AR.
3. Dell'applicazione della sanzione della sospensione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria dello studente entro un congruo termine.
5. Le sanzioni irrogate a studenti temporaneamente ospiti dell'Ateneo sono comunicate alle Università di rispettiva appartenenza.

Art. 12 - Reclamo

1. Ferma restando la ricorribilità in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente codice è ammesso reclamo al Senato Accademico.